

Decreto-legge del 31/05/2010 n. 78 -

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 - supplemento ordinario

Articolo 25

Art. 25 (Contrasto di interessi)

Articolo 25 -

Art. 25 (Contrasto di interessi)

In vigore dal 01/01/2015

Modificato da: Legge del 23/12/2014 n. 190 Articolo 1

1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 8 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalita' di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#). Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonche' le modalita' di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate (1).

(1) In attuazione delle disposizioni del presente articolo vedasi il [provvedimento 30 giugno 2010](#).

[Torna al sommario](#)